



Enrico Vitali

(già ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

Centocinquant'anni di diritto canonico ed ecclesiastico nelle Università italiane. Prefazione¹

SOMMARIO: 1. I perché di una ricognizione storica – 2. Alcune indicazioni – 3. Alcune date importanti – 4. Dal Concordato del 1929 alla Costituzione repubblicana – 5. I nuovi indirizzi costituzionalistici – 6. La denominazione e le sorti del diritto ecclesiastico.

1 – I perché di una ricognizione storica

Il convegno annuale dell'ADEC per il 2011 è stato felicemente situato dal Comitato organizzatore nel solco delle celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia con l'indicazione a tema dell'indagine "Centocinquant'anni di diritto canonico ed ecclesiastico nelle Università italiane". L'assonanza con lo scopo celebrativo non deve trarre in errore. Si è ritenuto piuttosto – di fronte alle discussioni animate, in atto oggi tra gli ecclesiasticisti, circa l'oggetto, la funzione e la ragion d'essere della disciplina - di proporre una ricognizione storica, dall'Unità a oggi appunto, per chiarire le linee di sviluppo della materia, le svolte, i momenti di crisi e di ripresa, le loro cause. Insomma gli ecclesiasticisti sono stati invitati a fare una specie di "autobiografia" della disciplina per comprendere come si sia giunti alla situazione attuale e quali siano i filoni da enfatizzare e quali possano essere le mete configurabili nei giorni che stiamo vivendo. A questo fine l'indagine è stata condotta per gruppi, ossia sono stati costituiti quattro "maxi-raggruppamenti" – rispettivamente per l'Italia del Nord, per l'Emilia, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale (da Napoli alla Sicilia) - e al loro interno è stata esaminata la situazione delle due materie, diritto canonico e diritto ecclesiastico, e i loro esiti.

Le indagini sono state condotte da Luciano Musselli, da Franco Edoardo Adami, da Anna Talamanca e da Orazio Condorelli. Ne sono

¹ Il contributo, non sottoposto a valutazione, riprende e rielabora il testo della relazione di sintesi al Convegno di Padova sul tema *Gl'insegnamenti del diritto canonico ed ecclesiastico a centocinquant'anni dall'Unità* (27-29 ottobre 2011), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti, quale Prefazione.



risultate vuoi sintesi brillanti, vuoi analisi capillari, vuoi rievocazioni particolarmente vivaci e commosse, vuoi ancora ricostruzioni ampie e approfondite, che possono essere considerate come esempi di strategia di ricerca.

Di passaggio si può ricordare come in qualche pagina sia stata deprecata l'attuale situazione dell'Università di Roma - "La Sapienza". Nell'Ateneo dove già insegnarono Scaduto e Jemolo, Del Giudice e D'Avack, Gismondi e De Luca, Finocchiaro e Catalano oggi non c'è una cattedra dedicata alle nostre materie. Le ragioni sono note; il rifiuto del pluralismo culturale si è risolto in un vero e proprio danno nella considerazione scientifica delle nostre materie.

Alle relazioni sopra ricordate hanno fatto cornice la relazione di Giorgio Feliciani sui diversi indirizzi di studio del diritto canonico nelle Università italiane nonché di Silvio Ferrari "Quale futuro per il diritto ecclesiastico e canonico? Una riflessione attraverso l'esame di manuali e riviste degli ultimi cento anni", che riprende le fila delle conclusioni cui l'Autore era giunto nel volume del '79, indicando le nuove prospettive aperte in questi ultimi anni.

Vanno poi ricordate le due relazioni, rispettivamente sull'Università di Bari - a cura di Raffaele Coppola e Carmela Ventrella -, e sullo svolgimento dell'opera di Guido Saraceni - a cura di Manlio Miele: interessante lavoro su un autore piuttosto appartato che ha fondato la sua opera su un cattolicesimo integrale, giungendo a illuminazioni notevoli. Dobbiamo ringraziare Miele perché ha chiarito tanti punti e passaggi del pensiero di un Autore non facile. Chiudono il volume - corredato in appendice dalla prolusione palermitana di Scaduto e dalla replica del Ruffini, nonché dal dotto e già noto studio di Falchi sulla soppressione del corso autonomo di diritto canonico nelle facoltà giuridiche disposto da Ruggero Bonghi con il decreto del 1875 - le due relazioni di sintesi, di Giovanni Varnier, "Storia e prospettive: lineamenti e contenuto di un diritto relativo alle religioni", e di Valerio Tozzi, "Storia e prospettive: dottrina e studio del regime giuridico civile della religione".

2 – Alcune indicazioni

Dalle relazioni ora richiamate si possono ricavare indicazioni preziose. Una prima è data dalla forte incidenza in senso negativo della legislazione dei governi provvisori degli stati annessi nel 1859/60 sulla esistenza e sul contenuto delle nostre discipline. Furono soppresse cattedre o i titolari



furono costretti a scegliere altri insegnamenti; si incise sulla esistenza universitaria delle discipline e – seconda indicazione - successivamente la nuova legislazione incise sui loro contenuti. Quanto al diritto canonico si ritenne che esso fosse materia ormai di scarso interesse e, comunque, fu considerata strumento dell'antico regime in quanto su di esso si fondava il potere del Principe. Sul piano del giudizio ideologico, Scaduto osservava, nella sua prolusione palermitana del 1884, – come ha posto in luce Condorelli - che "l'insegnamento del diritto canonico in Italia era stato improntato ai principi curialisti e costituiva una materia più tosto teologica che giuridica, più tosto dogmatica che razionale"; per cui bisognava invece assumere "il punto di vista statale per occuparsi delle leggi del potere civile in materia ecclesiastica".

Era insomma un indirizzo positivistico secondo cui "il diritto dello Stato si estendeva a tutte le istituzioni sussistenti nel suo territorio". E difatti per la classe politica il problema era "quello della libertà e della sua realizzazione istituzionale e politica" (Galasso). Ne seguiva la necessità di eliminare la influenza della Chiesa in tutta la materia temporale. Si riteneva cioè che con l'indebolimento degli apparati confessionali si sarebbero meglio delineati i profili del nuovo Stato. Pertanto la laicizzazione rispondeva più all'esigenza di fondare lo Stato moderno che non a quella della causa nazionale. Di contro la legge delle Guarentigie fu, secondo il Minghetti, prevalentemente "legge politica e di opportunità", più vicina alla causa nazionale che a quella della laicizzazione dello Stato. Peraltro il progetto separatista di ridurre la Chiesa cattolica al diritto comune non si realizzò: "lo stato non avrebbe più dovuto conoscere ecclesiastici e chiese, ma soltanto cittadini e libertà di coscienza" (Ruffini); non si realizzò perché si prese atto che la Chiesa era una "realtà istituzionale insopprimibile". Il progetto separatista si realizzò invece in determinati settori, p. es. con il codice penale Zanardelli relativamente ai delitti contro la libertà dei culti, in quanto si tutelava la libertà religiosa individuale: qui la tesi dello Scaduto trovava accoglimento proprio perché il codice considerava il fatto religioso come un fenomeno privato, assumendo il profilo della violazione del diritto individuale di libertà religiosa. Qui si perveniva alla identificazione tra laicismo e libertà che era proprio della classe politica italiana degli ultimi trent'anni dell'800. Questo si verificò anche nella legge sulle Opere Pie, che, trasformando alcuni enti ecclesiastici non soppressi, disponeva dei loro redditi a favore di tutti coloro che vi avessero titolo, prescindendo dalla fede religiosa professata.

3 – Alcune date importanti



Può essere utile, a questo punto, richiamare alcune date importanti per la vita accademica delle nostre materie.

Nel 1884 si ebbe la prolusione, già richiamata, di Scaduto alla Università di Palermo: essa segnò, se si vuole, la nascita del diritto ecclesiastico in senso moderno, diretto cioè allo studio del diritto dello Stato in materia ecclesiastica, cui seguirono dello stesso Autore la prima trattazione completa della materia nel *Diritto ecclesiastico vigente in Italia, Manuale*, vol. 1 e 2, nel 1889-91 e la seconda edizione dell'opera, 1892-94 presso Bocca.

Nel 1893 invece esce la traduzione italiana, a opera di Francesco Ruffini - che fu anche il fondatore della scuola laica del diritto canonico - del *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico* di Emil Friedberg che fu ampiamente annotata "per rispetto al diritto italiano" dal Ruffini. Proprio nell'appendice², Ruffini delineava la storia e il sistema di rapporti tra Stato e Chiesa nei diversi stati italiani preunitari e in particolare dal 1848 in avanti nel Piemonte e dal 1861 nel Regno d'Italia. L'unificazione portò all'abrogazione delle leggi e dei concordati ancora vigenti nei diversi stati, tutti più o meno di indirizzo curialista; si ebbe cioè l'estensione delle leggi piemontesi, orientate in senso liberale, ai diversi stati. Come è noto, ai principi della separazione non furono portati pienamente a effetto e cioè non si applicò alla Chiesa cattolica il diritto delle private associazioni e si fece spazio in modo attenuato ai principi del giurisdizionalismo, rimanendo sempre rispettosi di ogni libertà in genere e di quella di coscienza in specie, sia in omaggio ai diritti di libertà che al principio della parità di trattamento dei culti (Ruffini).

La difficoltà che si palesava evidente era quella di inquadrare la situazione del Regno d'Italia in un sistema o nell'altro (separatista? giurisdizionalista?) che fosse coerente con la legislazione. Il che non era semplice a causa sia della mancanza di un indirizzo legislativo uniforme sia delle sfumature e dei temperamenti via via introdotti. La difficoltà si ribaltava sui trattatisti, che notoriamente ai fini didattici vogliono presentare ai lettori situazioni legislative quasi più vere del vero: si pensi agli allievi di Scaduto, come Manenti o Schiappoli; si pensi agli appartenenti alla scuola del Ruffini, p. es. alle lezioni di Jemolo del 1927, così piene di sfumature. Detto di passaggio, nelle relazioni sopra ricordate lo spezzettamento delle carriere di studiosi, anche eminenti che passavano da una università all'altra in tempi brevi, ha forse impedito, in certi casi, di

² Pp. 90-131; ripubblicata da Francesco Margiotta Broglio nel volume **F. RUFFINI, Relazioni tra Stato e Chiesa**, il Mulino, Bologna, 1974.



cogliere alcuni motivi di fondo. P. es. nei profili dedicati a Falco e a Del Giudice sarebbe stato interessante richiamare: quanto al primo, la vicinanza con le idee del Croce, specie nella prolusione parmense con le successive scelte metodologiche, come la definizione del diritto quale scienza pratica, con i conseguenti problemi a proposito dei concetti giuridici; quanto al secondo, sarebbe stato interessante porre in luce la sua partecipazione al Partito Popolare nel 1919, con le critiche alle posizioni di Don Sturzo fino al distacco dal partito³. Del Giudice infatti non accettava la linea laica del partito; egli era contrario alla linea liberale e propendeva invece per un atteggiamento confessionistico. Il che spiega come 25 anni più tardi Del Giudice fosse strenuo difensore della tesi della costituzionalizzazione dei Patti lateranensi.

4 – Dal Concordato del 1929 alla Costituzione repubblicana

È noto che gli anni successivi al Concordato del 1929 portarono alla rinascita degli studi di diritto canonico, rinascita di cui nelle relazioni sono state spiegate le ragioni (la codificazione canonica; il riconoscimento della sovranità internazionale della Santa Sede nel Trattato del Laterano; l'essere il diritto canonico diventato presupposto per l'applicazione del diritto statutale italiano in materia di matrimonio e di enti ecclesiastici). Il nuovo assetto concordatario comportò anche il rifiorire degli studi ecclesiasticistici sulla materia riformata dalla nuova legislazione, conseguente al delinearsi del progetto politico mussoliniano di usare la Conciliazione a fini di rafforzamento della propria immagine all'interno e all'esterno.

Non tutta la dottrina però fu subalterna al progetto politico di strumentalizzare la Conciliazione al rafforzamento del regime mussoliniano. Vi fu chi sviluppò i legami e le assonanze con il diritto internazionale privato con recezione degli schemi e del linguaggio da questo settore della scienza giuridica. Tale assunzione delle tecniche internazional-privatistiche fece sì che i problemi del diritto ecclesiastico fossero collocati nell'ambito dei rapporti tra ordinamenti giuridici e che le questioni e i problemi relativi fossero studiati come se riguardassero rapporti tra Stati. Ma questo significava porre il fondamento della stabilità dei nuovi rapporti fissati nel Concordato fuori dall'ordinamento dello

³ Vedi **F. MARGIOTTA BROGLIO**, voce *Del Giudice Vincenzo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, il Mulino, Bologna, 2013, p. 737.



Stato ossia nell'ordinamento internazionale, nel principio *pacta sunt servanda*. Si vedeva quindi in tal principio un fondamento più forte per la Chiesa, in quanto esterno allo Stato e al quale quest'ultimo doveva assoggettarsi. Ciò significava un rafforzamento della *libertas Ecclesiae*. Ed era appunto questa a essere tutelata, e quindi l'istituzione e non la libertà religiosa; pertanto la libertà del singolo trovava spazi solo ove non contrastassero con l'interesse dell'istituzione. Di qui una rinnovata attenzione anche tra gli studiosi non di Chiesa per lo studio di temi propri del *jus publicum ecclesiasticum* che ne stava alla base (e che era sempre stato studiato nelle università pontificie). D'altra parte l'adozione degli schemi del diritto internazionale privato portò a un affinamento degli strumenti del ragionare giuridico, ne esaltò l'astrattezza (che da un punto di vista intellettuale soddisfaceva l'esigenza dell'armonia) e la neutralità: ma questo se significava il rifiuto del servilismo verso il potere, comportava però, con il silenzio, la volontà di ignorare il presente. Nel quale presente si tendeva a identificare, da parte di qualche studioso, il diritto ecclesiastico con il diritto concordatario e quindi col solo diritto concernente la Chiesa cattolica (per cui si sarebbe "ribadita una rinuncia dello Stato a legiferare ulteriormente in materia ecclesiastica"⁴). Pertanto, anche se non solamente in base a quest'ultimo rilievo, si riteneva il diritto ecclesiastico come un diritto retto da principi generali propri; esso costituiva quindi un sistema chiuso. Ciò contribuì a isolare la nostra materia da quanto avveniva nella concreta realtà. Si dimenticava così che il diritto riguarda persone vive, i loro bisogni, i loro beni, i loro interessi e che la loro tutela non poteva esaurirsi nel riconoscimento della libertà delle istituzioni ossia nella *libertas Ecclesiae*. Fatto sì è che quando il problema religioso fu affrontato, dopo la caduta del regime fascista, dopo la guerra civile e la caduta della monarchia, la classe degli ecclesiasticisti si presentò, se non impreparata, certamente lontana dal dibattito e quindi attenta (anche per i contatti con la Segreteria di Stato tenuti da Dossetti, come ha dimostrato padre Sale) alla tutela della *libertas Ecclesiae*, attenta alla creazione nella Costituzione di un diritto speciale riguardante la Chiesa cattolica.

Sicché una volta approvata la dizione definitiva del capoverso dell'art. 7, la dottrina assunse posizioni addirittura in contrasto con quelli che erano stati gli indirizzi ricavabili dal dibattito parlamentare. Infatti sia da parte della maggioranza sia da parte della minoranza si era affermato, come ha posto in luce a suo tempo Finocchiaro, che non vi era nessuna

⁴ Cfr. L. DE LUCA *Il diritto ecclesiastico oggi*, in *Dir. Eccl.*, 1981, I, p. 481.



intenzione di attribuire alle norme derivanti dai Patti del '29 lo stesso valore e la stessa efficacia delle norme costituzionali. Invece la prima interpretazione che si affermò (Del Giudice, D'Avack) fu quella che riteneva i Patti lateranensi quali norme costituzionalizzate; non solo perché richiamate dalla Costituzione, ma in quanto norme speciali, dotate di un valore superiore alle altre norme costituzionali; si disse che esse erano sottratte all'incidenza di ogni altra norma costituzionale che avrebbe potuto portare a regolare altrimenti i rapporti da esse disciplinati.

5 – I nuovi indirizzi costituzionalistici

Mi sono spesso chiesto se una tale interpretazione fosse legata a un ritardo culturale rispetto ai nuovi indirizzi costituzionalistici che gli studiosi più avvertiti tendevano a delineare oppure se dipendesse da una visione strumentale del diritto, per cui vi era il non espresso intento che la situazione fatta alla Chiesa cattolica nella Costituzione fosse nel pensiero più conservatore, anche in funzione di una ulteriore difesa contro il comunismo proveniente dall'Est. Comunque una volta raggiunto quel risultato della copertura costituzionale dei Patti e l'accettazione di tale principio da parte della Cassazione, sembrò che gli ecclesiasticisti si estraniassero dai problemi costituzionali, avendo già risolto così ogni problema. Sembrò che il dibattito costituzionalistico, una volta che gli ecclesiasticisti si arroccarono attorno all'art. 7 Cost., diventasse, in certo senso, un terreno di dibattito riservato solo ai giuristi della sinistra. Occorse quindi tempo perché nella nostra materia dopo le voci isolate di Jemolo, Magni, Peyrot si delineassero le posizioni di Catalano e di Finocchiaro e poi di De Luca ad affermare altri valori: il diritto di libertà religiosa, il principio di uguaglianza, la necessità di uscire dall'isolamento e di situare i problemi del diritto ecclesiastico nel generale rifiorire dell'ordinamento giuridico, sulla base delle norme della Costituzione, lasciando da parte momentaneamente l'art. 7 Cost. Ne seguì una sorta di parallelismo dopo l'ordine del giorno votato dal Parlamento nel 1967 tra il movimento politico-diplomatico e la elaborazione giurisprudenziale (che, attraverso le sentenze nn. 30, 31, 32 del 1971, culminò nelle sentenze n. 16 e n. 18 del 1982 della Corte Costituzionale) e nel dibattito dottrinale verso la revisione dei Patti. Voglio qui ricordare i contributi di un'intera generazione di studiosi che ha svecchiato in profondità l'impianto teorico e la sistematica del diritto ecclesiastico italiano: da Piero Bellini a Francesco Margiotta Broglio, da Sergio Lariccia a Carlo Cardia, da



Giuseppe Casuscelli a Salvatore Berlingò a Cesare Mirabelli e Mario Tedeschi, da Raffaele Botta fino all'autore di queste pagine. Ma intanto l'introduzione dell'istituto del divorzio aveva mutato sotto molti profili la sostanza del diritto di famiglia e quindi il volto stesso della Repubblica. Ne seguì perciò una ulteriore spinta verso la revisione del Concordato anche in sede dottrinale che portò al nuovo Accordo del 1984 e alle "Intese". Sembrò aprirsi allora una nuova stagione sia per il diritto ecclesiastico sia per il diritto canonico (con i lavori di Feliciani, Berlingò e Bertolino, Moneta e Dalla Torre) e anche per la società italiana. Il volume *Concordato e Costituzione*, pubblicato nel 1985, a cura di Silvio Ferrari per il Mulino fotografa bene quel momento di fervore di idee e di attese.

Ma questa non è la sede per soffermarci estensivamente sulla storia delle nostre materie. Dobbiamo invece tentare di cogliere alcuni passaggi che si sono verificati negli anni recenti e che sono importanti per lo stesso destino delle nostre materie.

Prima di tutto dobbiamo ricordare la elaborazione da parte della Corte Costituzionale del principio supremo di laicità (sentenze n. 203 del 89; n. 13 del 1991; n. 195 del 1993; n. 334 del 1996; n. 508 del 2000; n. 327 del 2002). Esso ha segnato indubbiamente una nuova linea direttrice per il diritto ecclesiastico (cfr. Casuscelli, Colaianni, Domianello), che ben può portare a un'espansione dei diritti di libertà sia, come si è visto, in sede matrimoniale sia in sede di diritto di famiglia. E infatti in sede di diritto interpretato e applicato che il principio ha trovato la sua felice applicazione. Non invece nel campo della prassi amministrativa né nel campo dell'attività legislativa (dato anche l'immobilismo legislativo che ci delizia). Il principio ha subito delle restrizioni quando taluno ha voluto aggiungere a esso una qualificazione, che è un modo indubbiamente di distinguere e frenare una sua interpretazione estensiva (sa tanto di Cassazione penale degli anni '50 quando parlava di "sana critica"). Dove ha avuto la sua massima applicazione è stato in sede di diritto interpretato e applicato, specie da parte della Cassazione in tema di matrimonio e di diritto di famiglia, nonché di accesso alla espressione del sentimento religioso.

6 – La denominazione e le sorti del diritto ecclesiastico

Ma a parte questo indirizzo, dobbiamo dire che tra gli ecclesiasticisti si sono levate voci di insoddisfazione circa la locuzione "diritto ecclesiastico"



come se esso fosse ormai un reperto archeologico e si ponesse la necessità di un totale rinnovamento anche lessicale.

Dopo l'indirizzo comparatistico del diritto ecclesiastico inaugurato da Franco Onida e portato avanti da Francesco Margiotta Broglio e da Cesare Mirabelli, va ricordato l'apporto di Silvio Ferrari, il quale in luogo del diritto ecclesiastico comparato ha proposto di dare spazio al diritto comparato delle religioni. Si tratterebbe quindi di un'apertura risoluta al multiculturalismo; sarebbe un approccio ai diritti prodotti dalle religioni tradizionali e non, tenuto conto anche del fenomeno della immigrazione. Tale apertura potrebbe essere in un duplice senso: o uno sbocco puramente culturale oppure un indirizzo più complesso che tenda a studiare le istituzioni religiose a noi estranee, onde offrire al legislatore statale la descrizione ed elementi per la comprensione degli ordinamenti nei quali il momento religioso presenta necessità di una regolazione anche da parte dello Stato, nella forma della legislazione diretta ovvero dell'intesa (e qui la mancanza della legge sulla libertà religiosa si fa sentire).

L'apertura è molto interessante e si lega forse a una certa diminuzione di interesse per il diritto canonico da parte degli studenti e all'affermarsi di un'attenzione per il "diverso" (il fatto dell'immigrazione sopra ricordato). Lo studio comparato però non deve diventare uno studio superficiale che potrebbe riassumersi nella espressione "di tutto un po', di profondo niente". Questo è il pericolo da evitare. Ma a parte tale rilievo, che è, si badi, un rilievo scherzoso, il diritto comparato delle religioni presuppone il "dialogo". Se al dialogo si oppone la forza o l'affermazione intransigente e assoluta del proprio credo anche con la forza, allora non c'è più spazio per il diritto, ma solo per le armi.

Dall'altra parte vi è chi ritenendo che la espressione "diritto ecclesiastico" sia in ogni caso da rifiutare – in quanto legherebbe la nostra materia a una considerazione esclusiva del diritto della Chiesa cattolica - ha proposto la nuova dizione "diritto e religione". Proprio di questo hanno parlato coloro che hanno tratto le fila dal convegno di Padova.

Pur ritenendo che quel che rileva nel dibattito non sono le nomenclature, ma i contenuti, e pur sapendo che nei Paesi anglosassoni la dizione "diritto e religione" si va diffondendo, essa resta a mio parere di una terrificante vaghezza.

Mentre qualcuno ha proposto di adottare la nozione "diritto civile ecclesiastico", ovvero "diritto statale dei culti" - nozioni che hanno un fondamento anche legislativo - altri continua a propendere per



l'espressione "diritto e religione" che dovrebbe sollecitare l'interesse degli studiosi a causa della sua novità.

Ma in questo periodo, nel mondo universitario, assistiamo a una lotta a tutti i livelli tra gli esponenti (o appartenenti) delle diverse materie o settori scientifici per l'attribuzione di quelli che si sogliono chiamare "crediti" o "crediti scientifici" possibilmente strappandoli ad altre discipline. Noi avvertiamo una sorta di manovra avvolgente contro il diritto ecclesiastico. La avevamo avvertita prima del convegno di Bari e la avvertiamo anche oggi. Si pretenderebbe di scomporre il diritto ecclesiastico, come materia di insegnamento, attribuendone una parte al diritto costituzionale, una parte al diritto amministrativo, una parte al diritto di famiglia e una parte alla storia del diritto. Questo sarebbe un po' un ritorno all'antico e cioè a quello che avvenne dopo il 1860.

Questa sembra essere la realtà odierna, ossia un deciso attacco per ridurre il diritto ecclesiastico a pochi crediti o addirittura per farlo sparire dai ruoli tabellari, proprio come avvenne per il diritto canonico nel 1860. Se questo attacco sussiste, allora io temo che nel dibattito qualcuno possa negare una qualsiasi base alla dizione "diritto e religione"; qualcuno infatti potrebbe chiederci quale sia l'oggetto di questa espressione, giacché essa potrebbe apparire una espressione omnicomprensiva, di comodo, senza un contenuto definito. Aggiungasi che la dizione "diritto e religione" è fresca di nascita, non è conosciuta, per cui la sua difesa potrebbe essere ardua. Ritengo che l'esigenza assoluta sia non solo di fare una scelta felice, ma anche di precisare quali sono i contenuti che questa scelta comporterà. In un tempo di tanto rapida evoluzione, dobbiamo trovare una linea intorno alla quale cementare la nostra associazione su di un piano evidente e concreto che possa resistere nel futuro.